

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato» (82), d'iniziativa del senatore Pinto e di altri senatori

«Abrogazione del soggiorno obbligato» (167), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altri senatori

«Abrogazione del soggiorno obbligato» (566), d'iniziativa dei senatori Ventre e Coviello

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE Pag. 11

«Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1049)

«Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1166)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1166. Assorbimento del disegno di legge n. 1049) (2)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 6 e *passim*

BRUTTI (PDS) 5, 8, 10

CAPPIELLO (PSI) 4, 7, 8

DI LEMBO, *relatore alla Commissione* 2, 6, 10 e *passim*

FILETTI (MSI-DN) 3

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno* 4, 6, 8 e *passim*

PINTO (DC) 5

PREIONI (*Lega Nord*) 3, 6, 7 e *passim*

SALVATO (*Rifond. Com.*) 5

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575».

(2) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura».

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Binetti.

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1049)

«Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1166)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1166. Assorbimento del disegno di legge n. 1049) (*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Aumento di duecento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» e «Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura».

Invito il senatore Di Lembo a riferire alla Commissione sui disegni di legge in titolo.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, ricordo che già abbiamo affrontato in sede referente la discussione dei disegni di legge in titolo e che, nell'ultima seduta di Commissione nella quale ci siamo occupati di tale problema, chiedendo, all'unanimità, anche il passaggio in sede deliberante della discussione dei disegni di legge, decidemmo di unificare entrambi i provvedimenti.

Il disegno di legge n. 1166, che prevede un aumento di 400 unità nel ruolo organico del personale della magistratura, già dà per scontato nella tabella allegata l'aumento di 200 unità di cui al disegno di legge n. 1049; inoltre, contiene una norma di carattere generale: elevare di cinque anni il limite di età per poter partecipare al concorso, senza però diritto ad ulteriori aumenti, per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

Di conseguenza, propongo di assumere a testo base della discussione in sede deliberante il disegno di legge n. 1166, al quale fin da ora annuncio che saranno presentati i seguenti emendamenti: all'articolo 1 sostituire alla cifra «400» l'altra «600»; all'articolo 2, comma 1, sostituire alla cifra «22.876» l'altra «34.314».

* Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura».

Nel corso della discussione in sede referente rilevammo anche che vi era la copertura finanziaria, poichè la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole su entrambi i provvedimenti. Se non vado errato, oggi non è necessario richiedere il parere della 5^a Commissione, in quanto non abbiamo fatto altro che unificare due previsioni di spesa, entrambe con relativa copertura, che già avevano ottenuto separatamente il parere favorevole della Commissione bilancio.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nella discussione svoltasi in sede referente. Ritengo che il disegno di legge n. 1166 oggi al nostro esame sia importante anche se possono essere condivise le riserve sollevate dal senatore Covi, circa l'aumento di così tante unità che può far correre il rischio di una dequalificazione dei magistrati. Sono sicuro che il Governo accoglierà l'invito che gli è stato rivolto dal senatore Pinto, al quale si è associata anche la senatrice Salvato, di far funzionare i nuovi tribunali, dal momento che, una volta istituiti, sembra quasi abbiano raggiunto la «pace dei sensi».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per il suo intervento e poichè non si fanno osservazioni rimane stabilito che assumeremo come testo base per il nostro esame il disegno di legge n. 1166.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PREIONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, giudico positivamente il provvedimento oggi al nostro esame, anche se nutro qualche riserva. Infatti, corrisponde a realtà la necessità di aumentare il ruolo organico del personale della magistratura (600 magistrati, tuttavia, non sono sufficienti a colmare i vuoti degli organici) e degli uffici giudiziari, soprattutto periferici, e di quelli istituiti nelle nuove province. Alcuni tribunali che non erano considerati provinciali, per effetto della legge n. 142 del 1990 diventeranno tribunali di capoluoghi di provincia, per cui dovrà essere previsto un aumento delle loro piante organiche. Di conseguenza, è necessario assumere altri magistrati per completare tali organici.

È però anche opportuno che le assunzioni avvengano in tempi molto brevi e sulla base di procedure concorsuali più snelle, con l'introduzione di strumenti più celeri per la correzione dei compiti e per l'assegnazione dei punteggi e dei risultati finali.

Un altro invito che vorrei rivolgere al Governo - lo formalizzerò tra breve con la presentazione di un ordine del giorno - è quello di provvedere al ritorno alle funzioni giudiziarie dei magistrati ordinari attualmente distaccati presso altre strutture della pubblica amministrazione. Di tale questione il Ministro di grazia e giustizia è già al corrente, e a tal proposito mi aveva detto che avrebbe provveduto; attendo una conferma ufficiale in tal senso.

Sono queste le osservazioni che ho voluto fare su un disegno di legge che giudico complessivamente positivo.

FILETTI. Signor Presidente, dalle relazioni tecniche che precedono i disegni di legge nn. 1049 e 1166 si evincono le ragioni per le quali si propone l'aumento di complessive 600 unità nel ruolo organico del personale della magistratura. Queste ragioni sono indicate nel persisten-

te fenomeno della criminalità organizzata, nell'incremento del lavoro conseguente sia alla riforma del contenzioso tributario, sia alla devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro di tutto il contenzioso in materia di pubblico impiego e nella necessità di dotare determinati uffici giudiziari di nuova costituzione del regolare organico di magistrati.

Attese tali ragioni e al fine di assicurare un miglior potenziamento della funzione della giustizia, è di tutta evidenza che dobbiamo approvare il disegno di legge n. 1166.

CAPPIELLO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente per annunciare il voto favorevole della mia parte politica al provvedimento oggi al nostro esame, augurando la realizzazione di ipotesi di lavoro che erano state già anticipate dal ministro Conso nella realizzazione che ha svolto alcuni giorni fa. Con tale provvedimento aumentiamo sicuramente le unità nel ruolo organico del personale della magistratura, ma dobbiamo anche pensare a razionalizzare e riorganizzare gli uffici giudiziari e a far cessare il collocamento fuori ruolo di oltre 1.000 magistrati distolti dalle funzioni giurisdizionali.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo dato non mi risulta.

CAPPIELLO. Ho addirittura l'impressione che il numero sia aumentato, perchè si tratta di un dato che risale a circa un mese fa. Io stessa avevo svolto un'indagine, ma ciò era emerso con grande chiarezza anche in precedenti dibattiti svolti in questa Commissione.

Molti dei magistrati ordinari, distaccati presso altre strutture della Pubblica amministrazione, potrebbero benissimo ritornare a svolgere una funzione meramente giudiziaria.

Se non vorremo nuovamente discutere provvedimenti di questo tipo, necessitati dall'aumento del lavoro e dell'opportunità di potenziare le funzioni giudiziarie, sarà necessario procedere ad un reale snellimento delle procedure consorsuali, facendo riferimento anche all'interessante formulazione che aveva predisposto il ministro Conso il quale, nella sua relazione, si era richiamato ad una cosiddetta «magistratura dell'emergenza», anche se a me non piace questa dizione.

Alla luce di un riordino della professione forense, così come avviene in altri paesi, e così come è possibile per un magistrato alla fine del suo mandato iscriversi «dall'interno», senza alcun esame, all'ordine forense, ritengo, per contro, auspicabile ed opportuno, anche per quella osmosi di esperienze che deve sempre esserci tra magistratura ed avvocatura, che avvocati con un certo numero di anni di esperienza, su richiesta, possano esercitare la funzione giudiziaria. A fronte di ciò, mi auguro che il Governo voglia presto mettere all'ordine del giorno l'esame di queste ipotesi di lavoro.

Onorevole Sottosegretario, anticipo fin da ora il parere favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, che offrono la possibilità di accorpate in un'unica formulazione i due provvedimenti al nostro esame.

BRUTTI. Il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento, il quale, anche se non si può definire risolutivo, offrirà un utile contributo.

Ritengo che in futuro dovremo approvare norme per lo snellimento dei concorsi ed auspichiamo che vi sia da parte del Governo un intendimento in tal senso. Se la consultazione elettorale non si terrà, nei prossimi mesi di ottobre o di novembre, avremo qualche mese in più per analizzare la questione.

Reputo, inoltre, importante riflettere in un futuro quanto mai prossimo, sull'opportunità di introdurre il principio del giudice monocratico nei giudizi di primo grado.

PINTO. Confermo in questa sede le affermazioni che ho già espresso in occasione della discussione generale svolta in altra sede.

Vorrei permettermi di ripetere espressamente una sola riflessione, relativa alla destinazione del personale in questione. Sia il relatore che il senatore Filetti hanno fatto esplicito riferimento alla destinazione che attende i magistrati che, in numero di 600, infoltiranno l'organico. È vero che la relazione fa riferimento prevalentemente ai problemi conseguenti alla criminalità organizzata e, quindi, al settore penale, ma vi sono altri uffici giudiziari che hanno non meno importanti esigenze, come ad esempio i tribunali per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, più noti come «tribunali della libertà», che sono oggi oberati dall'enorme mole di lavoro che si aggiunge al non lieve lavoro ordinario. Penso che sia necessario tenere conto delle pressanti esigenze, che vengono reiteratamente fatte presenti allo stesso Ministro della giustizia e che, di conseguenza, una parte di questo personale potrebbe essere specificamente destinato ai cosiddetti tribunali provinciali, che sono oggi afflitti da un notevole arretrato, considerando, poi, che i termini molto ristretti nei quali il procedimento deve essere fissato in Camera di Consiglio e quelli entro cui il relativo provvedimento deve essere depositato, rendono particolarmente oneroso il lavoro e l'impegno degli uffici giudiziari.

SALVATO. Voterò a favore del provvedimento e degli emendamenti presentati dal relatore. Vorrei soltanto aggiungere a quanto già detto dagli altri colleghi che il provvedimento è certamente utile e necessario, ma credo che abbiamo tutti la consapevolezza di essere di fronte ad un provvedimento molto parziale, e che c'è bisogno di ben altro per risolvere certe questioni, realmente drammatiche, soprattutto in alcune aree calde del paese.

Il problema della destinazione del personale è molto importante e delicato. Ritengo sia necessario lavorare rapidamente per utilizzare al meglio i prossimi mesi della legislatura, e ciò non soltanto per andare nella direzione indicata dal senatore Brutti, ma anche per affrontare in maniera adeguata i problemi di ordinaria amministrazione, che rendono così difficile l'amministrazione della giustizia.

Sembra che nel distretto di Napoli i sostituti procuratori, ormai giunti ad un livello di esasperazione, vogliano chiedere un trasferimento di massa.

Non si tratta solo di far crescere quantitativamente il numero dei magistrati, ma di affrontare in modo razionale, lucido, le questioni reali che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi e prendo atto del consenso annunciato sul nuovo testo risultante dall'unificazione dei due disegni di legge, il quale non rappresenta «la soluzione» ai problemi della giustizia ed al suo funzionamento per quanto attiene all'attività dei magistrati, ma è comunque un provvedimento da ritenere indispensabile. Ringrazio nuovamente tutti gli intervenuti per aver espresso parere favorevole.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è certamente favorevole all'approvazione di entrambi i provvedimenti, e quindi lo è anche all'approvazione del provvedimento unificato.

Ricordo a me stesso che, nella veste di parlamentare, in Senato, su questo punto sostenni l'imprescindibile urgenza di trasferire tutti i magistrati chiamati a svolgere altissime funzioni giurisdizionali o comunque funzioni notevolmente importanti.

Vorrei però chiarire un dubbio circa il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1166, e non soltanto perchè mi sembra particolarmente generoso e benevolo sul livello della preparazione richiesta, ma perchè il riferimento a soggetti che hanno superato il concorso a ruolo aperto per procuratore legale all'età di 40 anni non mi sembra ricordato con il punto corrispondente del Regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, e cioè il primo comma dell'articolo 124, consultabile sul fascicolo di documentazione del quale siamo in possesso.

Infatti, il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1166 recita: «Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età». Invece, il primo comma del succitato articolo 124 recita: «Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 30». Come si raccordano questi due passi?

PREIONI. Mi sembra di ricordare che vi è un'altra norma successiva.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo punto dovrà essere chiarito, perchè dalla lettura del testo mi sembra di rilevare una discrasia. Inoltre, consentitemi di fare una riflessione ad alta voce, potrebbe apparire singolare che un soggetto di 40 anni non sia ancora iscritto all'Albo degli avvocati, in quanto ciò avviene in via automatica, dopo un certo periodo di tempo.

Ribadisco comunque, che l'esame per procuratore è a ruolo aperto, e che quindi non vi sono particolari difficoltà a superarlo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo è del senatore Preioni. Ne do lettura:

«La Commissione giustizia,

riunita in sede deliberante per l'approvazione del disegno di legge n. 1166,

impegna il Governo

a procedere celermente nel restituire alla funzione giudiziaria i magistrati che ora prestano servizi presso i ministeri senza che la loro permanenza nei ministeri stessi sia strettamente necessaria.

2/9/1166/1

PREIONI

PREIONI. Signor Presidente, ho presentato questo ordine del giorno solo perchè risultasse un qualcosa di scritto a proposito dell'impegno che deve assumere il Governo - come ho già detto nel mio intervento in discussione generale - per far sì che i magistrati che ora prestano servizio presso vari Ministeri, senza che la loro permanenza negli stessi sia strettamente necessaria, vengano restituiti alla funzione giudiziaria.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno della senatrice Cappiello e del senatore Pinto.

«La Commissione giustizia,

riunita in sede deliberante per l'approvazione del disegno di legge n. 1166,

impegna il Governo

a presentare quanto prima un provvedimento di riforma del Ministero di grazia e giustizia, anche al fine di restituire gran parte dei magistrati utilizzati presso il Ministero stesso alle funzioni giudiziarie.

2/9/1166/2

CAPPIELLO, PINTO

CAPPIELLO. Signor Presidente, nel presentare il nostro ordine del giorno dichiaro di condividere quello presentato dal senatore Preioni, perchè è in totale sintonia con ciò che ho detto nel mio precedente intervento.

Ritengo che così come è importante richiedere al Governo un forte impegno per riportare gli oltre 1.000 magistrati alla loro funzione prevalente, che è quella giudiziaria - del resto era anche un impegno preso dal ministro Conso - altrettanto importante è che il Governo presenti quanto prima un provvedimento concernente la riforma del Ministero di grazia e giustizia, proprio per riportare alla loro funzione prevalente, che è quella giudiziaria, la maggior parte dei magistrati distaccati presso quel Dicastero. Di fatto, il Ministero di grazia e giustizia è il «Ministero dei magistrati».

PREIONI. Vi è stato un impegno anche da parte dell'ex ministro Martelli.

CAPPIELLO. Un impegno di cui si deve far carico l'attuale Ministro.

BRUTTI. Signor Presidente, condivido in particolare le ragioni dell'ordine del giorno presentato dal senatore Preioni, perchè vuole intervenire al più presto in merito ad una particolare situazione.

Personalmente, all'interno dell'elevato numero di magistrati distaccati farei una distinzione tra coloro che prestano servizio nei vari comparti della Pubblica amministrazione e coloro che sono impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia. Il ritorno dei primi, ad eccezione di casi strettamente necessari, dovrebbe essere automatico ed immediato.

PREIONI. Non ho nessuna difficoltà ad effettuare modifiche al mio testo, ma la proposta del senatore Brutti non è pienamente attuabile, perchè in certi casi è necessaria ed opportuna la presenza di magistrati anche presso altri Ministeri. Riterrei opportuno mantenere termini generali e non farei una precisa distinzione tra quelli distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia e quelli che operano presso altri Ministeri; mi riferirei piuttosto ai magistrati che operano presso gli organi del Governo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno presentati.

PREIONI. Prendo atto del parere del Governo e non insisto per la votazione.

CAPPIELLO. Anch'io non insisto per la votazione, dichiarandomi soddisfatta dell'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1166. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale di magistratura è aumentato complessivamente di 400 unità, da assumere in data non anteriore al 1^o gennaio 1995.

2. La tabella *B* annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.

4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti».

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA B
(prevista all'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la corte di cassazione, presidente aggiunto alla corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della corte di cassazione ed equiparati	616
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.227
Uditori giudiziari	150
	<hr/>
TOTALE ...	9.109
	<hr/> <hr/>

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la cifra: «400», con l'altra: «600».

1.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.3

BRUTTI

Al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12», inserire le seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni».

1.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 si illustrano da soli.

BRUTTI. L'emendamento 1.3 si illustra da solo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo per l'emendamento 1.3.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.2, presentati dal relatore, e si rimette alla Commissione per l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brutti. Osservo, però, che il problema dell'accesso esterno alla provvista, sia pure per concorsi della magistratura ordinaria, dovrebbe essere esaminato ed affrontato in maniera più globale, ma essendo stato presentato il provvedimento dal Governo e approvato dal Consiglio dei Ministri, non posso che rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore alla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore alla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con la tabella annessa, nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 22.876 milioni, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

All'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento.

Al comma 1, sostituire la cifra «22.876» con l'altra «34.314».

2.1

IL RELATORE

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da solo, in quanto è correlato all'approvazione dell'emendamento 1.1.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore alla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Aumento di seicento unità nel ruolo organico del personale della magistratura».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche accolte.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1049 resta assorbito.

«Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato» (82), d'iniziativa del senatore Pinto e di altri senatori

«Abrogazione del soggiorno obbligato» (167), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altri senatori

«Abrogazione del soggiorno obbligato» (566), d'iniziativa dei senatori Ventre e Coviello

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni, in un testo unificato) (*)

* Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato», d'iniziativa dei senatori Pinto, Coviello, Zecchino, Murmura e Di Lembo; «Abrogazione del soggiorno obbligato», d'iniziativa dei senatori Salvato, Libertini, Crocetta, Lopez, Fagni, Manna, Condarcuro, Piccolo, Marchetti, Dionisi e Meriggi; e «Abrogazione del soggiorno obbligato», d'iniziativa dei senatori Ventre e Coviello.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge in titolo sono stati già discussi in sede referente dalla nostra Commissione e licenziati in un testo unificato per l'Assemblea, la quale nella seduta del 21 gennaio scorso lo ha rinviato a noi.

Il 10 giugno scorso abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione della discussione in sede deliberante che ci è stata concessa in data 16 giugno.

Il relatore, senatore Balesi, ha già svolto la sua relazione nella seduta del 26 maggio scorso. Poichè egli è assente, ritengo di non dover aggiungere nulla a quanto già esposto e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale e le repliche sono state già svolte, nella precedente fase procedurale. Poichè non si fanno osservazioni, verranno considerate acquisite nell'attuale sede del dibattito.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 82, 167 e 566, predisposto dal Comitato ristretto e già discusso nella seduta del 18 maggio scorso. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «in uno o più comuni o in una o più province.» sono sostituite dalle seguenti: «in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più province.»;

b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: «in un determinato comune» sono sostituite dalle seguenti: «nel comune di residenza o di dimora abituale»;

c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: «anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno»;

d) all'articolo 7-bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.»;

e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: «in un determinato comune».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

È approvato.

Art. 2.

1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi 30 giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale è soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.

3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione è sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresì l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente.

4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.

5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorità di pubblica sicurezza è punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

È approvato.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 82, 167 e 566, che assumerà il seguente titolo: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLLESA MARISA NUDDA